



**Oggetto:** norme di contenimento per evitare la diffusione epidemiologica da COVID 19 e svolgimento dell'attività di soccorso stradale.

Stiamo ricevendo diverse richieste di chiarimento in relazione alle modalità del soccorso stradale e l'osservanza delle disposizioni previste dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non riteniamo che sussistano particolari problemi per lo svolgimento dell'attività di soccorso stradale dato che si tratta non solo di attività lavorativa ma anche di un servizio pubblico essenziale stante la connessione dello stesso con gli interessi di carattere generale di tutela della sicurezza nella circolazione stradale.

Le norme di riferimento sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 richiamato nel decreto emanato in data successiva con il quale sono state estese le disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutto il territorio nazionale.

*Rileva quanto previsto dall'art. 1 lettera a laddove impone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;*

Sarebbe opportuno, stante l'obbligo dell'autocertificazione, munire gli autisti dell'autocertificazione il cui modello è ricavabile sul sito del Ministero dell'Interno e allegato alla presente per attestare che si sta svolgendo l'attività di soccorso stradale.

Il problema si pone però con riferimento all'osservanza delle misure igienico sanitarie previste dall'allegato 1 soprattutto per quanto riguarda il dovere di evitare promiscuità e il mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Distanza che non può essere mantenuta laddove, come può accadere, si proceda al trasporto in cabina dei soggetti verso i quali si è prestato soccorso.

Sarebbe opportuno che, stante le situazioni di prevenzione in atto, il trasporto dei passeggeri venga effettuato con altro mezzo in grado di trasportare i passeggeri sul sedile posteriore come avviene per i taxi.

La presente comunicazione viene trasmessa anche alle maggiori società di servizio concessionarie del servizio di soccorso stradale meccanico affinché venga adeguata la modalità di incarico e previsto il

ANCSA – Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli

Viale W. Shakespeare, 47 – 00144 ROMA TEL. 06/6624869 – [info@ancsa.it](mailto:info@ancsa.it)



pagamento non solo del mezzo di soccorso ma anche del veicolo inviato per il trasporto del conducente e dei passeggeri presenti nel veicolo soccorso.

A presto

Responsabile Centro Studi ANCSA

Avv. Giuseppe Altieri

*Elisabetta Testani*  
Presidente A.N.C.S.A.

ANCSA – Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli

Viale W. Shakespeare, 47 – 00144 ROMA TEL. 06/6624869 – [info@ancsa.it](mailto:info@ancsa.it)